



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa ai sensi dell'articolo 182, comma 1-*quinq*ues del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sullo schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente ad oggetto regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali.

Repertorio n. *1010* del 13 febbraio 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 13 febbraio 2019

VISTO l'articolo 182, comma 1-*quinq*ues del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTA la Sentenza n. 6903 del 12 giugno 2017 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto per l'accertamento dell'obbligo di provvedere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad emanare il decreto previsto dall'articolo 182, comma 1-*quinq*ues del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ordinando ai Ministeri di procedere nel termine di 120 giorni;

CONSIDERATA l'inerzia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con successivo ricorso n. 3345 del 2018, gli stessi ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione della sopra citata Sentenza;

VISTA la Sentenza n. 7307 del 2 luglio 2018, con quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha nominato un Commissario *ad acta* per l'esecuzione della Sentenza n. 6903 del 2017, individuandolo nel titolare del Dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega;

VISTA la nota DICA n. 14762 del 31 luglio 2018, con la quale è stato delegato ad esercitare le funzioni di Commissario *ad acta* il dott. Luigi Capogna, al quale è stato assegnato un termine di 180 giorni, a decorrere dalla comunicazione della sentenza (3 luglio 2018), entro cui provvedere all'emanazione del decreto de quo;

VISTA la nota prot.n. DICA 0021166 del 26 novembre 2018, diramata in pari data, nota prot.n. DAR 0016439 con contestuale convocazione di un incontro a livello tecnico il 28 novembre 2018, con la quale il Commissario *ad acta* ha trasmesso il provvedimento di cui trattasi ai fini dell'acquisizione dell'intesa;

AR

CH





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot.n. 56427/CU del 27 novembre 2018, partecipata in pari data ai soggetti interessati, con la quale il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto il rinvio del suddetto incontro tecnico al fine consentire tempi congrui per l'istruttoria di merito;

VISTA la nota prot.n. DAR 0016494 del 27 novembre 2018 con la quale è stato annullato l'incontro tecnico del 28 novembre 2018;

CONSIDERATO che ai fini dell'esame di detto provvedimento è stato convocato un incontro tecnico il 5 dicembre 2018, nota prot.n. DAR 0016606 del 28 novembre 2018, nel corso del quale i rappresentanti dei Coordinamenti beni e attività culturali e istruzione e ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso, a livello tecnico, avviso favorevole all'intesa, i rappresentanti dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno concordato talune modifiche agli articoli 2, 3, e 4;

VISTA la nota prot.n. DICA 0022465 del 6 dicembre 2018, diramata il 7 dicembre 2018 con nota prot.n. DAR 0017198, con la quale il Commissario *ad acta* ha trasmesso la nuova stesura del provvedimento che recepisce le modifiche concordate nell'ambito dell'incontro tecnico misto tenutosi il 5 dicembre 2018;

CONSIDERATI gli esiti della seduta della Conferenza Unificata del 13 dicembre 2018 nell'ambito della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha presentato un documento, subordinando l'intesa all'accoglimento delle proposte emendative ivi contenute, il Sottosegretario del Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria con riguardo alle disposizioni dell'articolo 5 recante "*Composizione della Commissione e Sottocommissioni esaminatrici*", richiesta formalizzata il 17 dicembre, nota prot.n. 24104, e diramata ai soggetti interessati il 18 dicembre, nota DAR 0017881;

CONSIDERATO che, alla luce delle suddette richieste, la Conferenza Unificata, nella seduta del 13 dicembre 2018, ha disposto il rinvio del provvedimento al fine di garantire un approfondimento a livello tecnico;

CONSIDERATO che è stato convocato un ulteriore incontro, a livello tecnico, il 18 dicembre 2018, nota prot.n. DAR 0017582 del 13 dicembre 2018, nell'ambito del quale è stato valutato il documento presentato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 13 dicembre 2018 e che in ordine ai cui contenuti l'ANCI ha manifestato la propria adesione;

CONSIDERATO che nel suddetto incontro tecnico, a seguito di ampio ed articolato dibattito, si è registrata la condivisione in merito alla quasi totalità delle proposte emendative di cui al documento sopra citato;

MP

CH





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot.n. DICA 0023647 del 18 dicembre 2018, diramata in pari data, nota prot.n. DAR 0017876, con la quale il Commissario *ad acta* ha trasmesso la nuova stesura del provvedimento che recepisce integralmente le richieste emendative contenute nel documento presentato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 13 dicembre 2018;

VISTA la nota prot.n. 35475 del 19 dicembre 2018, diramata in pari data, nota prot. DAR 0018013, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha segnalato delle criticità relativamente alla riformulazione degli articoli 3, 4 e 5;

VISTA la nota prot.n. 0031519 del 20 dicembre 2018, diramata il 21 dicembre 2018, nota prot. DAR 0018229, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato di concordare con le osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot.n. 35475 del 19 dicembre 2018;

CONSIDERATO che, alla luce dei contenuti delle note sopra richiamate, la Conferenza Unificata del 20 dicembre 2018, ha disposto il rinvio del provvedimento;

CONSIDERATO che è stato convocato un ulteriore incontro tecnico il 15 gennaio 2019, nota prot.n. DAR 0000639 dell'11 gennaio 2019 e che nell'ambito del suddetto incontro sono state discusse e concordate ulteriori modifiche e riformulazioni al testo del provvedimento, con riguardo agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7;

VISTA la nota prot.n. DICA 0001079 del 18 gennaio 2019, diramata in pari data, nota prot.n. DAR 0001063, con la quale il Commissario *ad acta* ha trasmesso la nuova stesura del provvedimento che recepisce le richieste emendative concordate nell'incontro tecnico tenutosi il 15 gennaio 2019;

VISTA la nota prot.n. 0002131 del 22 gennaio 2019, diramata con nota DAR 0001305 il 23 gennaio 2019, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha espresso il proprio assenso in relazione alla nuova versione del provvedimento in argomento, inviata dal Commissario *ad acta*, con nota DICA 1079 del 18 gennaio 2019;

RILEVATO che, nella seduta della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2019, il provvedimento è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome per un ulteriore approfondimento tecnico, con riguardo ai contenuti dell'articolo 2;

CONSIDERATO che il Commissario *ad acta* il 4 febbraio 2019, ha trasmesso una nuova versione del provvedimento, diramata in pari data con nota prot. DAR 0001989, contenente ulteriori modifiche agli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 concordate con i Ministeri interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'incontro, a livello tecnico, tenutosi il 4 febbraio 2019 sono state concordate ulteriori modifiche ed integrazioni al testo;

VISTA la nota prot. DICA 0002290 del 4 febbraio, diramata il 5 febbraio 2019 nota DAR prot.n.0002097, con la quale il Commissario *ad acta* ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa, la versione definitiva del provvedimento, modificata secondo quanto concordato nell'incontro tecnico del 4 febbraio 2019;

RF
DF





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot.n. 0004106 del 7 febbraio 2019, del Capo di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la quale, il Ministero esprime il proprio assenso sul provvedimento di cui trattasi, nella versione trasmessa dalla Segreteria di questa Conferenza il 5 febbraio 2019 con nota DAR 0002097;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con la richiesta che i candidati in lingua madre tedesca possano sostenere nella loro lingua l'esame;

CONSIDERATO altresì che è stato acquisito l'avviso favorevole all'intesa da parte dell'ANCI e dell'UPI;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta, il Sottosegretario per i Beni e le Attività culturali ha accolto la suddetta richiesta formulata dalle Regioni;

ACQUISITO nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Autonomie;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 182, comma 1-*quinques* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sullo schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente ad oggetto regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, nel testo trasmesso dal Commissario *ad acta* il 4 febbraio 2019, nota prot.n. DICA 0002290, parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi

Il Presidente
Sen. Erika Stefani



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0002290 P-4.8.3.7
del 04/02/2019



22238589

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0002042 A-4.37.2.16
del 04/02/2019



22239419

AL DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E
AUTONOMIE
UFF. III COORDINAMENTO ATTIVITA' DI
SEGRETARIA CONFERENZA STATO
REGIONI
Cons Adriana PICCOLO
Dott. Massimiliano COSENZA
a Mezzo PEC

OGGETTO: Schema di regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-*quinques* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, Codice dei beni culturali e del paesaggio. - Ottemperanza sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7307 del 2 luglio 2018. - Intesa ai sensi dell'articolo 182, comma 1-*quinques* l del decreto 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Facendo seguito alla nota DICA 21166 del 26 novembre 2018, DICA 22465 del 6 dicembre 2018, DICA 23647 del 18 dicembre 2018 e DICA 1079 del 18 gennaio 2019, relative all'oggetto, si trasmette, in allegato, lo schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di svolgimento della prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante per il conseguimento della qualifica di restauratore dei beni culturali, in attuazione dell'art 182, comma 1-*quinques* del d.lgs. n.42 del 2004, **nel testo corretto e modificato secondo le indicazioni emerse nella riunione tecnica svoltasi in data 4 febbraio 2019 alle ore 15,00.**

Si ringrazia

Il Commissario *ad acta* delegato
(dott. Luigi Capogna)

DAR 0002042 A 04/02/2019

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, con il quale è stato istituito il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali";

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.81 del 23 giugno 2011, con il quale per i corsi di Restauro delle Accademie sono definiti gli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali";

Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 2 marzo 2011, con il quale è stata istituita la laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il restauro- classe LMR/02;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 6903 del 12 giugno 2017 con cui è stato accolto il ricorso proposto da Giuliano Aletta, Anastasio Simona ed altri per l'accertamento dell'obbligo di provvedere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ad emanare il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 182, comma 1-*quiquies* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisca le modalità delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, per l'acquisizione della qualifica di restauratore;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n.7307 del 2 luglio 2018, con cui è stato nominato il Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 6903 del 2017, succitata, individuato nel titolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega in favore di un dirigente o funzionario del suo ufficio;

Vista la nota n.14762 del 31 luglio 2018 con cui il Capo del Dipartimento per il Coordinamento amministrativo ha delegato il dott. Luigi Capogna, dirigente del Servizio attività di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali, presso l'Ufficio Affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo presso il medesimo Dipartimento;

Visto il Verbale della riunione conclusiva di coordinamento del 23 novembre 2018 di approvazione dello schema di decreto ministeriale predisposto dal Commissario ad acta congiuntamente con i rappresentanti delle amministrazioni ministeriali interessate, in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio n.7307 del 2 luglio 2018, sopra citata;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in data.....;

90,

AP

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;...

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con la nota n. ... del ...e il successivo parere favorevole formulato con nota n. ... del;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante e intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo. Le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2002, n.137 (d'ora in avanti: «Codice dei beni culturali e del paesaggio»), sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del citato articolo 182, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella I dell'allegato B del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni, ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del citato D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante svolte con le modalità di cui al presente decreto:

a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dello stesso articolo 182 e abbiano superato una prova preselettiva, con le modalità previste dal Bando;

b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del citato articolo 182, abbiano conseguito le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata

10.

AP

complessiva di almeno cinque anni, nonché i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013. I soggetti di cui alla presente lettera sono ammessi direttamente alla distinta prova di idoneità.

Articolo 3

(Domanda di partecipazione e luogo di svolgimento delle prove di idoneità)

1. Le prove di idoneità, distinte in riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono indette con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali - <http://www.beniculturali.it> (d'ora in avanti: «sito Internet del Ministero») - che ne fissa le date, le modalità di svolgimento e le sedi, distribuite sul territorio, presso le istituzioni accreditate, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) presso le Scuole di alta formazione del Ministero o altre istituzioni accreditate e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presso le Università e le Accademie di belle arti. Le predette istituzioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono ammessi a partecipare alle distinte prove di idoneità i soggetti indicati all'articolo 2 del presente decreto.

2. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, secondo le modalità ivi stabilite, è corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto articolo 182, comma 1-*quinqüies* del Codice, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneità, ai sensi dell'articolo 2. Nella domanda devono essere indicati i settori di competenza, di cui all'allegato A del presente decreto, nel numero massimo di due, per i quali si concorre e i dati relativi al versamento della tassa di iscrizione che sarà destinata alle sedi delle prove per la copertura degli oneri relativi alla procedura, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute dai commissari.

Articolo 4

(Prove di esame)

1. Le prove di idoneità, svolte distintamente con riferimento alle lettere a) e b) di cui all'articolo 2, consistono in una verifica, secondo le modalità descritte nel bando indetto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, delle competenze teoriche, pratiche e progettuali in materia di lavori di restauro, a seconda dei settori di competenza scelti, valutate in centesimi.

2. Il candidato che non si presenti alla prova presso la sede assegnatagli o che venga escluso perde il diritto a sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata.

3. Le prove di idoneità si articolano in due prove, una teorica e una tecnico-pratica, per coloro che hanno la qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e in una prova tecnico-pratica per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Coloro che posseggono la qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) accedono alle prove di idoneità previo superamento di una prova preselettiva. La prova teorica consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla

BB

AA

sulle materie dell'allegato B e sulla legislazione dei beni culturali. La prova tecnico-pratica si articola in relazione ai 12 diversi ambiti di competenza di cui all'allegato A e prevede la progettazione dettagliata, in materiali e metodi, di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto, un complesso di manufatti o un bene architettonico decorato. La valutazione della progettazione come atto critico deve verificare la formazione e competenza interdisciplinare del restauratore.

4. Ogni prova si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Ove la prova tecnico-pratica di idoneità sia articolata in più accertamenti distinti per i singoli settori riferiti all'allegato A, il punteggio medio dei diversi accertamenti deve essere pari a 70/100, mentre il punteggio delle singole prove tecnico-pratiche non deve essere inferiore a 60/100.

5. La traccia per l'elaborato progettuale su manufatti, su un complesso di manufatti o su un bene architettonico decorato da analizzare per lo svolgimento della prova tecnico-pratica è proposta dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, dall'Opificio delle Pietre Dure e dall'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario.

6. La prova teorica è proposta dalle Università, dalle Scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali (SAF) e dalle Accademie accreditate per la classe LMR/02.

Articolo 5

(Composizione delle Commissioni)

1. Con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è nominata la commissione esaminatrice delle prove di idoneità (d'ora in avanti: «Commissione»), che ha sede presso il Ministero ed è composta da sette membri:

a) uno, con funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato, ed è designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;

b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero, il primo tra i dirigenti e i funzionari degli istituti indicati all'art. 4, comma 5, l'altro tra i restauratori della terza area, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro, previste dall'art. 3 comma 1 del D.M.87/09;

c) due, di cui almeno uno con qualifica di restauratore, sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico;

d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero, con comprovata esperienza professionale.

2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro nomina uno o più dipendenti dell'amministrazione,

22

AP

appartenenti all'area terza del personale amministrativo. Con il decreto di cui al comma 1, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il Ministro nomina una o più Sottocommissioni rappresentative dei settori di cui all'allegato A, aventi la composizione indicata ai commi precedenti, ad eccezione dei dirigenti e funzionari tecnici che possono essere scelti tra tutti quelli del Ministero.

4. Con decreto adottato dal Ministro, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate con membri aggregati, esperti negli ambiti o settori scientifico-disciplinari di competenza in esse non rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. Le prove vengono valutate in forma anonima. I membri aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta l'aggregazione.

Articolo 6

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione:

a) formula, ai fini dello svolgimento delle prove, le specifiche e i dettagli previsti per verificare l'idoneità all'accesso ad ogni settore di competenza. In particolare:

1.1. forma l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, avendo presentato nei termini una valida domanda sono ammessi alla prova preselettiva. Tale elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero e di tale pubblicazione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed esami" almeno sessanta giorni prima dell'inizio della prova di idoneità; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;

1.2. forma gli elenchi dei soggetti che, avendo presentato nei termini una valida domanda, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e, ove tenuti, hanno superato la prova preselettiva, possono sostenere le prove di idoneità aventi valore di esame di Stato. Tali elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero e di tale pubblicazione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed esami" almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle prove di idoneità; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;

b) definisce i criteri per la valutazione della prova o delle prove. Nella definizione dei criteri la Commissione tiene comunque conto dei parametri appresso indicati:

1.1) conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;

1.2) capacità di impostazione interdisciplinare;

1.3) capacità critica: definizione del perimetro in cui un intervento di restauro può muoversi, attraverso la lettura consapevole dell'immagine storica del manufatto e gli interventi conservativi proposti;

1.4) rispetto della sequenzialità delle fasi di progettazione dell'intervento di restauro;

1.5) padronanza del lessico tecnico;

1.6) effettuazione e completamento della prova nei termini stabiliti;

2.1) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al compito assegnato;

2.2) ordine nell'esecuzione dell'elaborato;

2.3) superamento della prova;

c) individua, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 4, comma 5, i manufatti, complesso di manufatti o un bene architettonico decorato da analizzare, oggetto della prova tecnico-pratica, individua gli Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione degli stessi a ciascuna Sottocommissione, garantendo la più assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;

d) predisporre, il giorno o i giorni, qualora vi siano candidati che concorrono per più profili, stabiliti per lo svolgimento delle prove;

e) predisporre la traccia della prova da assegnare per ciascuno degli ambiti di competenza indicati nell'allegato A) e provvede alla contestuale trasmissione, anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui operano le Sottocommissioni, garantendo la più assoluta segretezza della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti da analizzare utilizzati.

2. La traccia delle prove è predisposta dalla Commissione nell'ambito delle proposte formulate dalle Istituzioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.

3. Le prove, nella loro articolazione, iniziano contestualmente in tutte le sedi d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte le Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione, anche per via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce.

4. Al termine delle prove di idoneità, sulla base degli elenchi predisposti dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 5, comma 3, la Commissione predisporre l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero.

5. La Commissione individua altresì le modalità per la custodia degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova di idoneità. Al termine della prova di idoneità gli elaborati sono custoditi dall'Amministrazione per un anno.

6. Ai componenti della Commissione e delle Sottocommissioni non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione provvedono le amministrazioni proponenti, mentre a quelli delle Sottocommissioni provvedono le sedi di esame distinte come indicato all'art. 3, comma 1, mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7

(Svolgimento delle prove d'esame)

1. Il giorno o i giorni delle prove, la Commissione provvede ai necessari adempimenti garantendo la più rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie.
2. Al termine delle prove, la Commissione predispose l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per l'ammissione.

Articolo 8

(Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali)

1. I candidati che hanno superato le prove di idoneità di cui all'articolo 4 del presente decreto acquisiscono la qualifica di «*restauratore di beni culturali*». Il relativo elenco è approvato con decreto del Ministro ed è pubblicato nel sito Internet del Ministero con l'indicazione dei relativi settori di competenza e confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-*bis* del Codice dei beni culturali.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

22

AP

Allegato A

SETTORI DI COMPETENZA

- 1 Materiali lapidei, musivi e derivati;
- 2 Superfici decorate dell'architettura.
- 3 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
- 4 Manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee;
- 5 Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.
- 6 Materiali e manufatti tessili, organici e pelle.
- 7 Materiali e manufatti ceramici e vitrei;
- 8 Materiali e manufatti in metallo e leghe;
- 9 Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenei;
- 10 Materiale fotografico, cinematografico e digitale.
- 11 Strumenti musicali.
- 12 Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

SP

AP

Allegato B

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

(Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;

ICAR/17- Disegno

ICAR/19 - Restauro;

L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;

L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;

L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;

L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;

L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;

M-STO/01 - Storia medievale;

M-STO/02 - Storia moderna;

M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;

M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;

M-STO/09 - Paleografia.

SETTORI ARTISTICO DISCIPLINARI

ABPR29 Chimica e fisica per il restauro

ABPR30 Tecnologia dei materiali

ABST47 Stile, Storia dell'Arte e del Costume

ABVPA61 Beni culturali e ambientali

ABVPA62 Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali

ABVPA63 Museologia

AP

ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi
ABPR74 Tecniche di fonderia e di formatura per il restauro
ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro
ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro
ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro
ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro
ABST49 Teoria e storia del restauro
ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee
ABPR24 Restauro per la pittura
ABPR25 Restauro per la Scultura
ABPR26 Restauro per decorazione
ABPR27 Restauro dei materiali cartacei
ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi

80.



Relazione illustrativa

L'articolo 182, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 prevede che coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies* del medesimo articolo, possono acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis del citato decreto legislativo n.42 del 2004 - previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012.

Lo stesso articolo 182, comma 1-*quinquies* prevede che con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del medesimo articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

Con ricorso n. 680 del 2017 proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contro il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Simona Anastasio ed altri 110 ricorrenti, ritenendo di essere collaboratori restauratori o laureati con i titoli previsti dal citato art. 182, comma 1-*quinquies* del d.lgs. n. 42 del 2004, hanno chiesto l'accertamento del silenzio serbato dai due Ministeri sulla diffida presentata via PEC in data 8 novembre 2016, con la quale i ricorrenti, non essendo state ancora disciplinate le prove di idoneità di cui all'articolo 182, comma 1-*quinquies* del d.lgs. n. 42 del 2004, intimavano le citate Amministrazioni a procedere alla *"integrale e tempestiva esecuzione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, attraverso l'emanazione di un decreto che disciplini le due distinte prove di idoneità, da svolgersi in tempi oltremodo rapidi ed aventi valore di esame di Stato abilitante per l'ottenimento della qualifica di restauratore di beni culturali"*.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, con sentenza del n. 6903 del 12 giugno 2017, ha stato accolto il ricorso proposto da Anastasio Simona ed altri per l'accertamento dell'obbligo di provvedere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ad emanare il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 182, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisca le modalità delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, per l'acquisizione della qualifica di restauratore ed ha ordinato ai due suddetti Ministeri di procedere, nel termine di 120 giorni, all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 182 comma 1-*quinquies*.

Constatata l'inerzia delle due Amministrazioni, con successivo ricorso n. 3345 del 2018, gli stessi ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione della sentenza.

Con sentenza 7307 del 2 luglio 2018, il TAR per il Lazio ha nominato un Commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza n. 6903 del 2017, individuandolo nel titolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con facoltà di delega.

Al Commissario ad acta è stato assegnato un termine di 180 giorni, a decorrere dalla comunicazione della sentenza (3 luglio 2018), entro cui provvedere all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 182, comma 1-*quinquies* del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, che stabilisca le modalità delle prove di idoneità, con valore di esame di stato abilitante, per l'acquisizione della qualifica di restauratore.

Con nota DICA 14762 del 31 luglio u.s. è stato delegato ad esercitare le funzioni di Commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti idonei e strumentali all'adempimento degli obblighi accertati nella sentenza in oggetto indicata, il dott. Luigi Capogna, dirigente di seconda fascia in servizio presso questo Dipartimento.

Pertanto, atteso l'avvicinarsi della scadenza del termine dei centoottanta giorni stabilito dal Tar per il Lazio, si rende necessario sottoporre con urgenza alla Conferenza unificata lo schema di D.M in oggetto.

Il testo del presente schema di Decreto ministeriale - Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - è stato predisposto dal Commissario ad acta congiuntamente con le amministrazioni ministeriali interessate, in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio n.7307 del 2 luglio 2018, sopra citata ed approvato nella riunione conclusiva di coordinamento del 23 novembre 2018 dai rappresentanti dei ministeri interessati.

Lo Schema di regolamento si compone di otto articoli:

- **Articolo 1** delimita l'oggetto del decreto finalizzato a stabilire le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2002, n.137;

- **Articolo 2** stabilisce i requisiti soggettivi di ammissione alle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, distinguendo alle lettere a) e b) tra coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-*ter* del citato articolo 182, abbiano conseguito le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, nonché i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013 e prevede, per i soggetti di cui alla lettera a) il superamento di una prova preselettiva, con le modalità previste dal Bando indetto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e per i soggetti di cui alla lettera b) l'ammessi diretta alla distinta prova di idoneità.

- **Articolo 3** disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e il luogo di svolgimento delle prove di idoneità;

- **Articolo 4** disciplina le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove d'esame stabilendo che debbano essere svolte distintamente con riferimento alle lettere a) e b) di cui all'articolo 2, prevedendo una verifica, secondo le modalità descritte nel bando indetto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, delle competenze teoriche, pratiche e progettuali in materia di lavori di restauro, a seconda dei settori di competenza, valutate in centesimi. In particolare, le prove sono articolate in due prove, una teorica e

DP

una tecnico-pratica, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i quali accedono alle prove di idoneità previo superamento di una prova preselettiva ed in una prova tecnico-pratica per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

- **l'articolo 5** stabilisce la composizione delle Commissioni esaminatrici;

- **l'articolo 6** descrive i compiti della Commissione;

- **l'articolo 7** disciplina le modalità di svolgimento delle prove d'esame;

- **l'articolo 8**, reca la norma di chiusura del regolamento prevedendo che i candidati che superato le prove di idoneità di cui all'articolo 4 acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali» e che il relativo elenco è approvato con decreto del Ministro e pubblicato nel sito Internet del Ministero con l'indicazione dei relativi settori di competenza e confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-*bis* del Codice dei beni culturali

Lo schema di provvedimento è corredato di due allegati:

- **l'allegato A** reca l'elenco dei settori di competenza;

- **l'allegato B** elenca i settori scientifico-disciplinari e i settori artistico disciplinari

Lo schema di regolamento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

